

**DPCM Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.**

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente DPCM è finalizzato a dare attuazione al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e, in particolare, all'art. 36, comma 2, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità della sperimentazione di cui all'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118/2011.

La sperimentazione:

- È volta a verificare la rispondenza delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuare eventuali criticità per le conseguenti modifiche.
- Decorre dal 1° gennaio 2012 per due esercizi finanziari.
- Ha per oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali.
- Riguarda, in particolare, l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una definizione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza e i bilanci di previsione annuale e pluriennale assumono carattere autorizzatorio.
- Riguarda anche le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

Il titolo I riguarda la disciplina generale dell'attività di sperimentazione.

L'articolo 1 individua l'oggetto della sperimentazione, che, avviata dal 1 gennaio 2012 per due esercizi finanziari, riguarda, come detto, i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali.

Sono altresì oggetto di sperimentazione le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'art. 33 del d.lgs. 118/2011 da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118/2011.

L'articolo 2 definisce le modalità applicative della sperimentazione, che saranno attuate in deroga a quelle previste dal sistema contabile vigente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria definito dall'allegato n. 1, secondo le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Per gli schemi di bilancio è prevista una sperimentazione "in parallelo", con l'affiancamento dei nuovi schemi di bilancio a quelli vigenti, con modalità differenziate negli esercizi 2012 e 2013. Nel 2012 hanno valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, gli schemi di bilancio previsti dalla legislazione vigente, mentre nel 2013 hanno valore giuridico gli schemi di bilancio allegati al decreto in esame.

Lo stesso articolo prevede che nel 2012 gli enti che adottano la contabilità finanziaria possono rinviare al 2013 l'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato.

L'articolo 3 elenca i criteri e le modalità di individuazione degli enti ammessi alla sperimentazione e gli adempimenti propedeutici all'avvio della stessa.

L'articolo 4 prevede, per gli enti che partecipano alla sperimentazione, per il 2012, una riduzione del contributo alla manovra, senza oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 prevede l'esclusione dalla sperimentazione e dal sistema premiante degli enti che non applicano correttamente le disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 e del presente DPCM.

Il titolo II articola in dettaglio la sperimentazione, relativamente agli enti in contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale.

L'articolo 6 stabilisce che gli enti ammessi alla sperimentazione affiancano, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria.

L'articolo 7 disciplina, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, l'adeguamento della propria gestione ai principi contabili generali di cui al decreto legislativo n. 118/2011, al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del presente decreto ed ai principi contabili applicati della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e dei bilanci consolidati di cui agli allegati 2,3 e 4 del presente decreto.

L'articolo 8 impone alle regioni e agli enti regionali in sperimentazione l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'allegato 5 del presente DPCM e alle province, ai comuni e agli altri enti locali in sperimentazione il piano dei conti integrato di cui all'allegato 6 del presente decreto.

L'articolo 9 elenca gli schemi di bilancio e i relativi allegati che gli enti in sperimentazione devono adottare accanto agli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dalle attuali discipline contabili vigenti e definisce gli organismi strumentali delle regioni e degli enti locali.

L'articolo 10 passa in rassegna e disciplina le variazioni di bilancio.

L'articolo 11 prevede per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà e non l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato.

L'articolo 12 specifica che il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi e fondi vincolati e che i fondi vincolati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo svalutazione crediti. Lo stesso articolo indica altresì le priorità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

L'articolo 13 elenca la struttura della codifica della transazione elementare al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano integrato dei conti.

L'articolo 14 disciplina il riaccertamento dei residui attivi e passivi, che costituisce un importante adempimento da porre in essere nel primo esercizio di sperimentazione al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione e indica le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante a seguito dell'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria. Al fine di consentire l'applicazione rigorosa del nuovo principio della competenza finanziaria fin dal primo esercizio della sperimentazione è prevista la facoltà di riaccertare i residui attivi e passivi per eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre 2011.

Il titolo III disciplina la sperimentazione per gli enti in contabilità economico patrimoniale.

L'articolo 15, prevede che gli enti in contabilità economico patrimoniale adottano i principi contabili generali definiti dal decreto legislativo n. 118/2011 e i principi del codice civile.

L'articolo 16 prevede che gli enti in contabilità economico patrimoniale allegano al bilancio di esercizio e al budget un prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi e gruppi cofog definito secondo le modalità di cui all'allegato n. 9 al decreto in esame. Tale prospetto è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE. Gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al servizio sanitario nazionale elaborano un analogo prospetto definito secondo le modalità di cui all'allegato n. 10 al decreto in esame.

Il titolo IV disciplina gli indicatori di bilancio.

L'articolo 17 al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al servizio sanitario nazionale, impone agli enti in sperimentazione di presentare un documento denominato Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

L'articolo 18 disciplina i requisiti minimi del Piano degli indicatori e i risultati attesi di bilancio.

Il titolo V è dedicato alla disciplina del bilancio consolidato.

L'articolo 19 impone la redazione del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità e i criteri individuati nel principio di cui all'allegato 4 al presente decreto e l'approvazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

L'articolo 20 fa riferimento all'allegato 11 al presente DPCM per lo schema di bilancio consolidato e specifica i relativi allegati.

L'articolo 21 definisce l'ente strumentale delle regioni o degli enti locali e distingue gli enti strumentali in tipologie definite in corrispondenza alle missioni del bilancio.

L'articolo 22 definisce come controllata da una regione o da un ente la società che:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

L'articolo 23 indica come società partecipata da una regione o da un ente locale la società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Il titolo VI riguarda le disposizioni finali.

L'articolo 24 al fine di consentire la valutazione della sperimentazione prevede che i referenti degli enti in sperimentazione segnalano le criticità e le difficoltà incontrate nel dare attuazione alle disposizioni del presente DPCM al gruppo bilanci di cui si indica l'indirizzo di posta elettronica.

L'articolo 25 elenca le comunicazioni obbligatorie cui sono tenuti gli enti in sperimentazione sempre ai fini di una corretta valutazione della sperimentazione.